

**DIREZIONE MARITTIMA  
BARI**

PILOTAGE

Decreto nr.22/04 in data 30.12.2004

*Argomento:*

Tariffe per il servizio di pilotaggio nel  
porto di Manfredonia - In vigore dal  
01.01.2005.-

*Il Direttore Marittimo di Bari,*

VISTO il Regio Decreto n° 3235 / 1923;

VISTA la circolare protocollo nr. 5203268 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del demanio Marittimo e dei porti, concernente il parametro della stazza lorda internazionale quale riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi portuali tra cui il pilotaggio;

VISTA la circolare protocollo nr. DEM3/3471 in data 21 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna;

VISTO l'art.91 del Codice della Navigazione Marittima;

VISTE le tariffe di pilotaggio vigenti nel porto di Manfredonia rese esecutive con il Decreto nr. 32/02 data 23 dicembre 2002,

**DECRETA:**

**Articolo 1**

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

*1) Servizio reso a bordo*

1.1 - Per tutte le navi, tranne le navi petrolifere indicate nei punti successivi:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2005-2006
0 - 500	222,45
501 - 1.000	292,70
1.001 - 2.000	351,85
2.001 - 3.500	553,96
3.501 - 5.000	823,24
5.001 - 7.000	1.030,29
7.001 - 10.000	1.196,04
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 G.T.	
Euro	285,30

1.2 - Per le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2005-2006
0 - 500	222,45
501 - 1.000	292,70
1.001 - 2.000	351,85
2.001 - 3.500	553,96
3.501 - 5.000	823,24
5.001 - 7.000	1.030,29
7.001 - 10.000	1.196,04
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000	
Euro	285,30

1.3. Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n°2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2005-2006
0 - 500	268,00
501 - 1.000	352,64
1.001 - 2.000	423,91
2.001 - 3.500	667,41
3.501 - 5.000	991,85
5.001 - 7.000	1.241,29
7.001 - 10.000	1.440,98
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 G.T.	
Euro	343,73

2) - Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 - Fermo restando il limite delle 500 G.T. per l'obbligatorietà del pilotaggio, le navi fino a 2.000 G.T., limitatamente alla partenza, semprechè non sia richiesto l'uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF quando il comando di bordo mostri di possedere la buona conoscenza della lingua italiana. Per questo servizio verrà applicata la seguente tariffa.

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2005-2006
0 - 500	69,63
501 - 1.000	91,20
1.001 - 2.000	106,61

Il calcolo delle tariffe, dovute per le prestazioni di pilotaggio, deve essere condotto con riferimento al certificato di stazza internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, sia per le unità battenti bandiera di Stato che abbia aderito alla Convenzione, sia per le unità che comunque ne siano in possesso ancorchè il rispettivo Stato non abbia aderito.

Per le unità non dotate di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda determinata con riferimento ai criteri di cui alla circolare n. 5203268 in data 18.11.1995 dall'allora Direzione Generale del Demanio e dei Porti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

## Articolo 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno del porto.

## Articolo 3

Alle navi da guerra, alle navi ospedale, nazionali ed estere che richiedano il pilotaggio, si applicano le tariffe per le navi mercantili di cui all'art. 1, calcolate sulla base del G.T. In mancanza del sopraccitato dato si farà riferimento alla "stazza standard", determinata con le modalità di cui alla precitata circolare n° 5203508 del 05 Luglio 1990 ed individuata nella tabella allegata alla stessa circolare.

## Articolo 4

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le seguenti maggiorazioni:

### A) - Per fuori orario

- 1) il 50% per le prestazioni eseguite nel periodo tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% per le prestazioni eseguite nei giorni festivi;
- 3) il 150% per le prestazioni eseguite nelle festività previste dalla legge 27/05/1949, n. 260 così come modificata dalle leggi 31/03/1954 n° 90 e 05/03/1977 n° 54 e dal D.p.r. 28/12/1985 n° 792 e dalla legge 20.11.2000, n. 336 (cioè: 1° e 6 gennaio - 25 aprile - Lunedì di Pasqua - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25/26 dicembre - Festa del Patrono - nonché della prima Domenica di giugno e della prima Domenica di novembre, alle quali la citata legge n° 54/77 ha trasferito la festività del 4 novembre (giorno dell'Unità Nazionale).

Le maggiorazioni di cui ai punti 2 e 3 sono cumulabili con quelle indicate al punto 1.

Le maggiorazioni predette si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

### B) - Per carichi pericolosi

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1,4.3 del D.p.r. 09 maggio 1968, n° 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
  - a) a navi che abbiano a bordo, per quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del D.p.r. 09 maggio 1968, n° 1008 o da esse assimilabili;
  - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.p.r. 09 maggio 1968 n° 1008.

### C) - Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- 1) il 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

### Articolo 5

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, sono disciplinati come segue:

- 1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori del limite territoriale previsti dal " Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Manfredonia " qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro TRE miglia fuori dal limite suddetto:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	85,40
per navi da G.T.	2001 in poi	92,65

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle TRE miglia dal limite suddetto:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	130,29
per navi da G.T.	2001 in poi	137,83

- 2) - quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comando del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	214,26
per navi da G.T.	2001 in poi	231,06

- 3) quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle 2 ore, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre SEI ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

- 4) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	85,40
per navi da G.T.	2001 in poi	92,65

Al pilota è dovuto altresì il rimborso della spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base:

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia stata iniziata la manovra:

Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra:

- 6) Quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

## Articolo 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno del porto.

## Articolo 3

Alle navi da guerra, alle navi ospedaliere, nazionali ed estere che richiedano il pilotaggio, si applicano le tariffe per le navi mercantili di cui all'art. 1, calcolate sulla base del G.T. In mancanza del sopraccitato dato si farà riferimento alla "stazza standard", determinata con le modalità di cui alla precitata circolare n° 5203508 del 05 Luglio 1990 ed individuata nella tabella allegata alla stessa circolare.

## Articolo 4

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1 (compresa le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le seguenti maggiorazioni:

### A) - Per fuoriorario

- 1) il 50% per le prestazioni eseguite nel periodo tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% per le prestazioni eseguite nei giorni festivi;
- 3) il 150% per le prestazioni eseguite nelle festività previste dalla legge 27/05/1949, n. 260 così come modificata dalle leggi 31/03/1954 n° 90 e 05/03/1977 n° 54 e dal D.p.r. 28/12/1985 n° 792 e dalla legge 20.11.2000, n. 336 (cioè: 1° e 6 gennaio - 25 aprile - Lunedì di Pasqua - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25/26 dicembre - Festa del Patrono - nonché della prima Domenica di giugno e della prima Domenica di novembre, alle quali la citata legge n° 54/77 ha trasferito la festività del 4 novembre (giorno dell'Unità Nazionale).

Le maggiorazioni di cui ai punti 2 e 3 sono cumulabili con quelle indicate al punto 1.

Le maggiorazioni predette si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

### B) - Per carichi pericolosi

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1,4.3 del D.p.r. 09 maggio 1968, n° 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
  - a) a navi che abbiano a bordo, per quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del D.p.r. 09 maggio 1968, n° 1008 o da esse assimilabili;
  - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.p.r. 09 maggio 1968 n° 1008.

### C) - Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- 1) il 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

### Articolo 5

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, sono disciplinati come segue:

- 1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori del limite territoriale previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Manfredonia" qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro TRE miglia fuori dal limite suddetto:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	85,40
per navi da G.T.	2001 in poi	92,65

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle TRE miglia dal limite suddetto:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	130,29
per navi da G.T.	2001 in poi	137,83

- 2) - quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comando del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	214,26
per navi da G.T.	2001 in poi	231,06

- 3) quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle 2 ore, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si prolunga oltre SEI ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

- 4) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	85,40
per navi da G.T.	2001 in poi	92,65

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia stata iniziata la manovra: Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra:

- 6) Quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

- 7) qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

#### Articolo 6

Per l'assistenza alle prove in mare e alle compensazioni di bussola, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuta al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	214,26
per navi da G.T.	2001 in poi	231,06

#### Articolo 7

I compensi di cui agli artt. 5 e 6 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna maggiorazione prevista dall'art. 4.

#### Articolo 8

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

dal	1°	al	2°	approdo	100%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
dal	3°	al	10°	approdo	65%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
dal	11°	al	20°	approdo	60%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
	oltre il		20°	approdo	55%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate alla applicazione delle condizioni di cui al presente articolo; analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente, il Corpo piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente

articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinare.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da gennaio.

#### Articolo 9

Con effetto dal 1° gennaio 2003, tutta la normativa riguardante l'argomento di cui sopra, emanata da questa Direzione Marittima, si intende abrogata.

Bari, il 30 dicembre 2004



**IL DIRETTORE MARITTIMO**  
(C.A. (CP) Giuseppe CIULLI)